



COMUNE di URBISAGLIA

Provincia di Macerata

C.so Giannelli 45 – 62010 Urbisaglia

Tel. 0733.506385 – Fax 0733.50367

E@Mail comune@urbisaglia.sinp.net

PERUCCI

PROT. N. 7126
LI 31/10/2013

OGGETTO: TRASMISSIONE REGOLAMENTO PER I GRUPPI COMUNALI ED INTERCOMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

SPETT.LE REGIONE MARCHE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
VIA GENTILE DA FABRIANO
60125 ANCONA

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia, con la presente si comunica che questo Ente ha proceduto all'approvazione del nuovo regolamento per i gruppi comunali ed intercomunali di volontariato di protezione civile, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 16/10/2013, che opportunamente si allega in copia alla presente.

Distintamente

IL TITOLARE DELLA P.O.
EDILIZIA ED URBANISTICA
GEOM. MASSIMO RASTELLI





COMUNE DI URBISAGLIA

PROVINCIA DI MACERATA

Copia Verbale di Deliberazione N° 30 del 16-10-2013 DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER I GRUPPI COMUNALI ED INTERCOMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE.

L'anno duemilatrecento il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BROCCOLO ROBERTO	P	SALVUCCI GIOVANNA	P
MUCCI DOMENICO	P	SINCINI MORLUPI	P
		FRANCESCA	
ROZZI CHRISTIAN	P	PIERUCCI STEFANO	P
CARRADORI DANIELE	P	VISSANI ORIETTA	A
ORAZI RITA	P	MACCARI NAZARIO	A
CAPECCI BARBARA	P	PETRINI CASSANDRA	P
ALZAPIEDI GRAZIANO	A		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor BROCCOLO ROBERTO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor DR GIATTINI ETTORE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

CARRADORI DANIELE
ORAZI RITA
PIERUCCI STEFANO

Immediatamente eseguibile	N	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

RELAZIONA circa il presente punto posto all'Ordine del Giorno il Sindaco, illustra il nuovo regolamento per la protezione civile proposto dalla Regione Marche.

Rileva che, a seguito degli indirizzi operativi del Dipartimento per la Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri volti ad assicurare l'unitarietà di partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile e a razionalizzare ed omogeneizzare la gestione e l'impiego sul territorio nazionale del volontariato, la Regione Marche ha recepito tale Direttiva ed ha previsto espressamente l'iscrizione all'albo territoriale del volontariato di protezione civile dei gruppi comunali ed intercomunali ed ha indicato i requisiti minimi ai quali le organizzazioni debbono rispondere per ottenere l'iscrizione, inoltre sono stati dettati gli indirizzi per la gestione ed approvazione del regolamento tipo per i gruppi comunali ed intercomunali di volontariato di protezione civile, tenendo conto delle esigenze che nel tempo sono derivate dall'evoluzione che ha vissuto il volontariato di protezione civile, ed è stato approvato uno schema di regolamento per la protezione civile comunale ed uno per quella intercomunale.

Propone di procedere alla approvazione dei due regolamenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Presidente;

PPREMESSO:

- che nell' ultimo decennio abbiamo assistito al una più netta demarcazione della cultura della protezione civile intesa soprattutto come previsione e prevenzione delle calamità naturali, con conseguente rafforzamento del ruolo del volontario della protezione civile;
- che il ruolo del volontario della protezione civile risulta codificato nella legge n. 225 del 24 febbraio 1992, nel relativo regolamento di attuazione e nel D.P.R. 194 del 2001;
- che in sintesi si può affermare che il volontario di protezione civile, pur non sostituendosi alle competenze proprie delle Istituzioni, assurge a figura facente parte delle strutture operative del servizio nazionale di protezione civile.
- che il volontario, quindi é da ritenersi insostituibile nelle funzioni proprie della protezione civile poiché presta la sua opera a titolo completamente gratuito mettendo a disposizione della collettività le sue competenze ed il proprio tempo libero;

RICORDATI i contenuti della Legge Regionale 11.12.2001 n. 32 relativa al sistema regionale della protezione civile sottolineando che il Sindaco, quale autorità di protezione civile, assume al verificarsi o nell'imminenza di eventi o situazioni di emergenza, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, dandone comunicazione contemporanea alla SOUP, alla Sala Operativa provinciale ed al Prefetto;

RILEVATO che tale normativa all'art. 14 determina le funzioni dei Comuni e, al comma 2, fra l'altro stabilisce che gli stessi si dotino di una struttura operativa comunale mentre all'art. 16 delinea la figura del volontario, ed evidenziato inoltre che già nella Legge Regionale n. 11 del 28.03.1996 era prevista la possibilità di costituire Gruppi volontari comunali;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 825 del 14.5.2002 con la quale vengono approvati gli indirizzi per la gestione dei gruppi di volontariato di protezione civile ed approvato lo schema di regolamento tipo del Gruppo Comunale di volontariato di protezione civile;

RICHIAMATO l'atto di C.C. N. 55 del 27.9.2004 con il quale è stato approvato il piano comunale di protezione civile;

RICHIAMATO altresì l'atto di C.C. n. 14 del 13.6.2006 di costituzione del Gruppo comunale di Protezione Civile e di approvazione del relativo Regolamento;

PRESO ATTO che con l'art. 15 della L.R. 30/2012, il comma 3 dell'art. 16 della L.R. 32/2001, relativo al volontariato di protezione civile, è stato sostituito prevedendo la istituzione ai sensi del DPR 8.2.2001 n. 194 l'albo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Marche;

CONSIDERATO che a seguito delle profonde trasformazioni avvenute nel servizio nazionale di protezione civile, il Dipartimento per la Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dettato indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitarietà di partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile e a razionalizzare ed omogeneizzare la gestione e l'impiego sul territorio nazionale del volontariato;

PRESO ATTO che la Regione Marche:

- con DGR 1301/2012 ha recepito la citata Direttiva ed ha previsto espressamente l'iscrizione all'albo territoriale del volontariato di protezione civile dei gruppi comunali ed intercomunali ed ha indicato i requisiti minimi ai quali le organizzazioni debbono rispondere per ottenere l'iscrizione;
- con la DGR n. 1628 del 26.11.2012 sono stati dettati gli indirizzi per la gestione ed approvazione del regolamento tipo per i gruppi comunali ed intercomunali di volontariato di protezione civile, tenendo conto delle esigenze che nel tempo sono derivate dall'evoluzione che ha vissuto il volontariato di protezione civile, ed è stato approvato uno schema di regolamento;

ESAMINATI i nuovi schemi di regolamento tipo per i gruppi comunali ed intercomunali approvati dalla Regione Marche che si compongono di n. 15 articoli e ritenuto doversi procedere alla loro approvazione, essendo le modifiche apportate di tipo sostanziale;

Visto il favorevole parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di atto dal responsabile dell'Ufficio proponente reso ai sensi dell'art.49 del D. L.gvo n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTI n. 8 favorevoli e n. 2 astenuti (Pierucci e Sincini) espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti di cui n. 8 votanti,

DELIBERA

1) Di approvare, per motivi indicati in premessa, nel rispetto dei criteri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1628 del 26.11.2012 l'allegato Regolamento del

Gruppo comunale di volontariato di protezione civile, che si compone di n. 15 articoli.

2) Di approvare, per motivi indicati in premessa, nel rispetto dei criteri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1628 del 26.11.2012 l'allegato Regolamento del Gruppo intercomunale di volontariato di protezione civile, che si compone di n. 15 articoli

3) Di demandare in capo al Responsabile del servizio tutto quanto inerente e consequenziale all'adozione del presente atto, ed in particolare disporre che al regolamento in argomento venga data idonea applicazione e diffusione.

Al termine il Consigliere Domenico Mucci ricorda che ricorre il 70 anniversario del rastrellamento degli ebrei del ghetto di Roma nel quale furono deportati più di mille ebrei e sopravvissero solo in sedici. La sig. Settimia Spizzichino (nata a Roma il 15.4. 1921 e deceduta a Roma il 3.7.2000) fu una di loro. La stessa è venuta qualche anno fa ad Urbisaglia presso le scuole, è stata una reduce dell'olocausto ed attiva testimone della shoah, ha scritto anche un libro di memorie.

E' un ricordo semplice e breve per questa giornata.

Il Sindaco invita ad un minuto di raccoglimento.

Il Consiglio Comunale osserva un minuto di silenzio in suo onore.

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1

(Costituzione del gruppo comunale)

E' costituito il "gruppo comunale di protezione civile" del comune di **URBISAGLIA**

Il gruppo non ha scopo di lucro. Al gruppo potranno aderire cittadini di ambo i sessi residenti o domiciliati nel comune. L'Amministrazione comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione all'iniziativa.

Art. 2

(Limiti di età per la partecipazione, ammissione al gruppo)

Possono essere ammesse al gruppo comunale persone di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 75 anni.

Persone inserite in altre organizzazioni di volontariato di protezione civile potranno essere iscritte al gruppo a condizione che dichiarino con quale organizzazione intendono svolgere le attività di protezione civile, dandone contestuale comunicazione all'altra associazione.

L'ammissione al gruppo è disposta dal Sindaco, a domanda dell'interessato. Il Sindaco, sentito il coordinatore tecnico del gruppo, può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione.

Art. 3 (Compiti, principi e sanzioni)

Il gruppo comunale di protezione civile svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia e di informazione alla cittadinanza.

A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile, con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.

Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno valutate dal gruppo secondo modalità stabilite dal gruppo stesso, e potranno comportare sanzioni graduate fino alla espulsione.

Art. 4 (Compiti del Sindaco)

Il Sindaco, nella sua qualità di autorità locale di protezione civile e di responsabile unico del gruppo:

- ne dispone l'utilizzo;
- prende atto della nomina del coordinatore tecnico;
- ne garantisce la continuità amministrativa ed operativa;
- può proporre, con provvedimento motivato, lo scioglimento;

Art. 5 (Vita del gruppo)

Il gruppo si dota di una propria autonoma organizzazione interna. In particolare:

- stabilisce la durata in carica del coordinatore tecnico e le modalità per la sua elezione;
- determina la propria struttura organizzativa;

- determina le sanzioni eventualmente applicabili ed individua le modalità per l'irrogazione delle stesse.

Non sono eleggibili alla carica di coordinatore e comunque ad incarichi operativi direttivi persone che abbiano subito condanne, passate in giudicato, per reati che comportino la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici

Il gruppo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi di cui al presente regolamento alla Amministrazione di appartenenza.

Art. 6 **(Operatività del gruppo)**

Il gruppo opera in emergenza in piena autonomia tecnica, sotto la direzione del coordinatore tecnico, su esplicita disposizione del Sindaco o di un suo delegato. Interviene in maniera automatica nell'ipotesi sia espressamente previsto nella pianificazione comunale e/o sovracomunale al verificarsi delle condizioni previste dal piano ed esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate.

Ove aderenti al gruppo si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui all'art. 2, comma 1 della legge 225/92, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'intervento all'autorità di protezione civile.

In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed è da queste coordinato.

Art. 7 **(Resoconti dell'impiego)**

L'intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla sala operativa della Regione, e se attiva, della Provincia utilizzando la modulistica appositamente predisposta dalla Regione. Tutte le attività o interventi del gruppo dovranno essere puntualmente evidenziate in un apposito registro, tenuto dal coordinatore tecnico e debitamente vistato dal Sindaco, da utilizzarsi anche per comprovare l'operatività del gruppo nel triennio secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1301 del 15 settembre 2012.

Art. 8 **(Località di impiego)**

Il gruppo opera normalmente nel territorio del comune di appartenenza.

Una volta raggiunto lo standard di preparazione definito a livello regionale, il Sindaco dà comunicazione della disponibilità del Gruppo all'impiego al di fuori dei confini amministrativi dell'Ente e, di conseguenza, lo stesso potrà essere impiegato anche oltre i confini comunali o regionali su richiesta dell'autorità di Protezione Civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso, secondo le procedure individuate dal Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della

Regione Marche o dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9
(Iscrizione in VOLOWEB e simboli)

Il coordinatore o persona da lui delegata provvede ad inserire i dati relativi al gruppo stesso ed ai singoli volontari nella banca dati regionale denominata VOLOWEB.

Non potranno essere inserite in VOLOWEB le persone di cui al secondo comma dell'articolo 2 che abbiano deciso di svolgere attività di protezione civile con altra organizzazione.

A seguito dell'inserimento in detta banca dati i volontari saranno dotati della tessera di riconoscimento regionale.

Il gruppo utilizza esclusivamente simboli distintivi, conformi al modello regionale aggiungendo, se autorizzato, il logo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 10
(Addestramento e materiali)

Il gruppo sarà addestrato a cura della Pubblica Amministrazione; eventuali attività di addestramento e formazione autonomamente organizzate dovranno essere preventivamente concordate con i funzionari del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche e/o con il rappresentante eletto della Provincia di riferimento.

Particolare cura dovrà essere posta nell'individuare le modalità di coinvolgimento – anche nelle attività più strettamente operative – dei singoli volontari, individuando compiti e funzioni che possono essere svolti anche da persone che non siano in condizione di garantire una totale operatività.

Dotazioni tecniche e dispositivi di protezione individuale potranno essere forniti direttamente dalla Pubblica Amministrazione, anche in forma di cessione temporanea, o essere frutto di donazioni. In ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del comune ed entreranno a far parte del patrimonio del Comune stesso. E' autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche del comune, in emergenza, da parte degli appartenenti al gruppo, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, dove richiesto di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative. L'uso delle dotazioni di proprietà del comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il responsabile tecnico del gruppo e le competenti strutture del Comune stesso.

Art. 11
(Salute e sicurezza dei volontari)

Il Sindaco ed il coordinatore tecnico si assicurano che sia data puntuale attuazione alla normativa in materia di salute e sicurezza dei volontari secondo le indicazioni che nel

tempo saranno fornite dal Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche e dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 12
(Diritti dei volontari)

Agli aderenti al gruppo di volontariato comunale di protezione civile, regolarmente inseriti nella banca dati VOLOWEB, e legittimamente impegnati in attività di simulazione e di emergenza debitamente autorizzate si applicano le normative ed i benefici previsti dalla normativa, statale e regionale nel tempo in vigore.

Art.13
(Collaborazione gruppi intercomunali)

L'amministrazione comunale ed il coordinatore tecnico, allo scopo di garantire una sempre più efficace risposta alle esigenze di pianificazione, informazione alla popolazione ed interventi in emergenza, porranno in essere tutti gli strumenti per giungere a fattive collaborazioni con i gruppi comunali di volontariato dei comuni vicini, e, ove ritenuto opportuno, alla costituzione di un gruppo intercomunale.

Art. 14
(Norme finanziarie)

Il codice fiscale del gruppo comunale coincide con quello del Comune. Nel bilancio del Comune è iscritto apposito capitolo di spesa sul quale vengono imputati gli oneri relativi all'attività del gruppo. Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

Nella parte entrata del bilancio viene istituito un apposito capitolo, collegato con il capitolo di spesa di cui al comma 1, sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi e/o donazioni, sponsorizzazioni e quelle derivanti da attività del gruppo e raccolte in occasione di manifestazioni. Nel caso di attività di autofinanziamento promosse dal gruppo, a condizione che sia stata data ampia comunicazione ai cittadini che partecipano alle manifestazioni, una percentuale preventivamente stabilita delle somme così raccolte, potrà essere utilizzata per attività che favoriscono l'integrazione e la socializzazione del gruppo, comprese le manifestazioni conviviali.

Art.15
(Disposizioni finali)

L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al gruppo.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal D.P.R. 194 del 2001 e dalle altre normative in materia, in quanto compatibili.

Il presente regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione della normativa e dell'assetto complessivo del sistema protezione civile.

Allegato b)

**REGOLAMENTO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE**

Art. 1

(Costituzione del gruppo intercomunale)

E' costituito il "gruppo intercomunale di protezione civile" dell'Unione dei Comuni URBISAGLIA - COLMURANO -LORO PICENO

Il gruppo non ha scopo di lucro. Al gruppo potranno aderire cittadini di ambo i sessi residenti o domiciliati nell'Unione dei Comuni (ovvero nei Comuni aderenti all'Associazione). L'Unione (ovvero l'Associazione) individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione all'iniziativa.

Art. 2

(Limiti di età per la partecipazione, ammissione al gruppo)

Possono essere ammesse al gruppo intercomunale persone di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 75 anni.

Persone inserite in altre organizzazioni di volontariato di protezione civile potranno essere iscritte al gruppo a condizione che dichiarino con quale organizzazione intendono svolgere le attività di protezione civile, dandone contestuale comunicazione all'altra associazione.

L'ammissione al gruppo è disposta dal Presidente dell'Unione (ovvero dal Sindaco del Comune Capofila), a domanda dell'interessato. Il Presidente (ovvero il Sindaco del Comune capofila), sentito il coordinatore tecnico del gruppo, può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione.

Art. 3
(Compiti, principi e sanzioni)

Il gruppo intercomunale di protezione civile svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia e di informazione alla cittadinanza.

A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile, con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.

Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno valutate dal gruppo secondo modalità stabilite dal gruppo stesso, e potranno comportare sanzioni graduate fino alla espulsione.

Art. 4
(Compiti del Presidente dell'Unione ovvero del Sindaco del Comune Capofila)

Sindaco del Comune di COLURANO (Capofila):

- prende atto della nomina del coordinatore tecnico;
- ne garantisce la continuità amministrativa ed operativa;
- può proporre, con provvedimento motivato, lo scioglimento;

Art. 5
(Vita del gruppo)

Il gruppo si dota di una propria autonoma organizzazione interna. In particolare:

- stabilisce la durata in carica del coordinatore tecnico e le modalità per la sua elezione;
- determina la propria struttura organizzativa;
- determina le sanzioni eventualmente applicabili ed individua le modalità per l'irrogazione delle stesse.

Non sono eleggibili alla carica di coordinatore e comunque ad incarichi operativi direttivi persone che abbiano subito condanne, passate in giudicato, per reati che comportino la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici

Il gruppo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi di cui al presente regolamento alla Unione dei Comuni (ovvero all'Associazione di Comuni) di appartenenza.

Art. 6
(Operatività del gruppo)

Il gruppo opera in emergenza in piena autonomia tecnica, sotto la direzione del coordinatore tecnico, su esplicita disposizione del Presidente dell'Unione (ovvero del Sindaco del Comune capofila) o di un suo delegato. Interviene in maniera automatica nell'ipotesi sia espressamente previsto nella pianificazione comunale e/o sovracomunale

al verificarsi delle condizioni previste dal piano ed esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate.

Ove aderenti al gruppo si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui all'art. 2, comma 1 della legge 225/92, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'intervento all'autorità di protezione civile.

In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il gruppo si mette a loro disposizione ed è da queste coordinato.

Art. 7 **(Resoconti dell'impiego)**

L'intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla sala operativa della Regione, e se attiva, della Provincia utilizzando la modulistica appositamente predisposta dalla Regione. Tutte le attività o interventi del gruppo dovranno essere puntualmente evidenziate in un apposito registro, tenuto dal coordinatore tecnico e debitamente vistato dal Presidente (ovvero dal Sindaco del Comune capofila), da utilizzarsi anche per comprovare l'operatività del gruppo nel triennio secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1301 del 15 settembre 2012.

Art. 8 **(Località di impiego)**

Il gruppo opera normalmente nel territorio dei comuni dell'Unione (ovvero dell'Associazione).

Una volta raggiunto lo standard di preparazione definito a livello regionale, il Presidente dell'Unione (ovvero il Sindaco del Comune capofila) dà comunicazione della disponibilità del gruppo all'impiego al di fuori dei confini amministrativi dell'Ente e, di conseguenza, lo stesso potrà essere impiegato anche oltre i confini comunali o regionali su richiesta dell'autorità di Protezione Civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso, secondo le procedure individuate Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche o dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9 **(Iscrizione in VOLOWEB e simboli)**

Il coordinatore o persona da lui delegata provvede ad inserire i dati relativi al gruppo stesso ed ai singoli volontari nella banca dati regionale denominata VOLOWEB.

Non potranno essere inserite in VOLOWEB le persone di cui al secondo comma dell'articolo 2 che abbiano deciso di svolgere attività di protezione civile con altra organizzazione.

A seguito dell'inserimento in detta banca dati i volontari saranno dotati della tessera di riconoscimento regionale.

Art.13
(Collaborazione fra gruppi)

Le Amministrazioni ed il coordinatore tecnico, allo scopo di garantire una sempre più efficace risposta alle esigenze di pianificazione, informazione alla popolazione ed interventi in emergenza, potranno in essere tutti gli strumenti per giungere a fattive collaborazioni con i gruppi comunali ed intercomunali dei comuni vicini.

Art. 14
(Norme finanziarie)

Il codice fiscale del gruppo comunale coincide con quello dell'Unione (ovvero del Comune capofila). Nel bilancio dell'Unione (ovvero del Comune capofila). è iscritto apposito capitolo di spesa sul quale vengono imputati gli oneri relativi all'attività del gruppo. Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

Nella parte entrata del bilancio viene istituito un apposito capitolo, collegato con il capitolo di spesa di cui al comma 1, sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi e/o donazioni, sponsorizzazioni e quelle derivanti da attività del gruppo e raccolte in occasione di manifestazioni. Nel caso di attività di autofinanziamento promosse dal gruppo, a condizione che sia stata data ampia comunicazione ai cittadini che partecipano alle manifestazioni, una percentuale preventivamente stabilita delle somme così raccolte, potrà essere utilizzata per attività che favoriscono l'integrazione e la socializzazione del gruppo, comprese le manifestazioni conviviali.

Art.15
(Disposizioni finali)

L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al gruppo.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal D.P.R. 194 del 2001 e dalle altre normative in materia, in quanto compatibili. Il presente regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione della normativa e dell'assetto complessivo del sistema protezione civile.

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Data: 09-10-2013

Il Responsabile del servizio
F.to **MASSIMO RASTELLI**

Approvato e sottoscritto a norma di legge

SINDACO

F.to **BROCCOLO ROBERTO**

Segretario

F.to **DR GIATTINI ETTORE**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

prot. 7059

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 Legge 18.6.2009 n° 69) , per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124. comma 1 della legge 267/200

Lì **30 OTT. 2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to **DR GIATTINI ETTORE**

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Urbisaglia Lì, **30 OTT. 2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR GIATTINI ETTORE



ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per :

☐ dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 - 4 comma, TUEL - D-LGS 267 del 18.08.2000

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3 comma, TUEL - D-LGS 237 del 18.08.2000)
Urbisaglia Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to **DR GIATTINI ETTORE**